



## PROPOSTA DI LEGGE PER LA PARTECIPAZIONE POLITICA ED AMMINISTRATIVA E PER IL DIRITTO DI ELETTORATO SENZA DISCRIMINAZIONI DI CITTADINANZA E NAZIONALITÀ.

### RELAZIONE INTRODUTTIVA

La presente proposta ripropone il progetto di legge per la partecipazione politica ed amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e nazionalità che l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha elaborato in precedenza, a cura dell'Ufficio Immigrazione e Diritto d'Asilo.

In molti paesi europei – v. ad es. Belgio, Danimarca, Olanda Spagna, Svezia - l'accesso al diritto di elettorato amministrativo da parte di chi non sia cittadino è una realtà, a differenza di quanto accade nel nostro paese, ove il medesimo è ancorato ad un concetto di cittadinanza. Si genera in tal modo una situazione di grave iniquità e discriminazione nei confronti di minoranze sempre più consistenti di persone straniere, che sono stabilmente insediate nel nostro paese ma non possono far sentire direttamente la propria voce e farsi attivamente interpreti delle proprie esigenze.

Il coinvolgimento diretto degli stranieri che vivono e lavorano stabilmente in Italia nella vita politica, anche mediante conferimento dell'elettorato attivo e passivo, è assolutamente urgente: non solo perché si pone nei confronti di queste persone il problema dell'applicazione del principio che dall'origine è alla base della democrazia in Europa, ossia il principio per cui non può negarsi la partecipazione alle decisioni pubbliche di chi continuativamente contribuisce al loro finanziamento mediante il prelievo fiscale, ma anche perché il voto degli immigrati diventa oggi una garanzia di buon governo, anzitutto per le Regioni e Amministrazioni locali.







giurisprudenziale, i fondamentali diritti civili e sociali debbano essere garantiti a tutti, senza che si possano fare distinzioni tra cittadini e non cittadini (art.2).

Venendo più in dettaglio ad esaminare i contenuti salienti della proposta, l'art.1 è volto preliminarmente a stabilire un divieto di discriminazione per motivi di nazionalità e cittadinanza per la partecipazione alla vita politica e amministrativa. Si tratta di un principio generalissimo e tuttavia di immediata applicazione, qualificato espressamente come "principio fondamentale" e "principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica", per ribadire l'inderogabilità, in intima connessione con il principio democratico (art.1 Costituzione) e con l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (art.97), destinato a valere non solo per le amministrazioni statali e locali bensì anche per le Regioni, ordinarie e speciali, e per le provincie autonome.

L'art.2 stabilisce l'estensione del diritto di elettorato a chi non sia cittadino italiano nelle elezioni concernenti il Comune, al Provincia e la Città metropolitana; sono ovviamente comprese le elezioni degli organismi circoscrizionali ( e delle municipalità), la cui disciplina è demandata all'autonomia statutaria e regolamentare locale. A tal fine si è tenuta presente l'esigenza che l'esercizio del diritto di elettorato avvenga per persone ormai coinvolte con connotati di continuità e stabilità nel tessuto sociale: si è previsto pertanto, il requisito di un soggiorno regolare in Italia protratto da almeno cinque anni. Un tale criterio temporale è in armonia con il capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello sociale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, di cui si è prevista definitivamente l'esecuzione e la ratifica, nell'art.6 della proposta. Si è invece evitato di collegare il diritto di elettorato al permesso di lungo soggiorno CE (che ha sostituito la "carta di soggiorno"), in quanto il predetto titolo comporta l'accertamento di una determinata capacità economica e in tal modo si sarebbe corso il rischio di reintrodurre, per una via traversa, limitazioni del diritto di elettorato per censo, in violazione del principio costituzionale del suffragio universale.





L'art.3 della proposta disciplina, sulla scorta di principi omologhi a quelli preordinati per le elezioni locali, il diritto di elettorato attivo e passivo a livello regionale.

L'art.4 fa salva la disciplina più favorevole che per il diritto di elettorato sia o possa essere stabilita a vantaggio dei cittadini dell'Unione Europea, mentre l'art. 5 sancisce che l'iscrizione nelle liste elettorali di chi non sia cittadino italiano, necessaria all'esercizio del diritto di elettorato, avvenga a domanda, in armonia con la disciplina dettata per i cittadini dell'Unione Europea.

